

Roma, 29 luglio 2002



*Ministero delle Attività
Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA /PATTI TERRITORIALI

Via del Giorgione 2/B 00147 Roma

Spett.le
Cassa Depositi e Prestiti
Via Goito, 4
00185 Roma

SPIL
Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale di Livorno e dell'area
Livornese
Via Borra, 35
57123 Livorno

Prot.n. 1189781

Oggetto: Patto Territoriale di Livorno e dell'area Livornese – Chiarimenti in merito all'erogazione della parte di contributo relativo all'acquisizione di beni in locazione finanziaria.

Si fa riferimento sia alla nota della Cassa Depositi e Prestiti del 09/05/2002 che alla richiesta di parere inoltrata dal Soggetto Responsabile il 24/06/02, in merito alla possibilità che il pagamento anticipato dei canoni di leasing non possa avvenire prima che sia stata disposta dal soggetto istruttore la relazione finale di spesa.

La scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 1.010.262 del 26/06/2002 inoltrata anche alla Cassa Depositi e Prestiti, ha già chiarito quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n.69 del 22/06/2000 al punto 3.1 terzo capoverso.

In definitiva si conferma che l'erogazione del saldo del contributo risulta subordinata (v. schema di polizza di cui alla nota MAP/DGCII del 07/02/2002 n. 1.178.511) al rispetto delle "condizioni, termini e modalità specificatamente indicate nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società convenzionata".

Tali condizioni, termini e modalità, risultano in effetti già riportate, in conformità dello schema, nella stessa polizza al punto 1 ultimo capoverso, circostanza che rende superflua la preventiva acquisizione della relazione conclusiva.

Al fine di rendere coerente il testo della fideiussione in questione con la richiamata Delibera CIPE n. 69, si ritiene inoltre opportuno integrare il punto 3 della fideiussione con la precisazione che essa garantisca comunque per il maggiore termine tra il vincolo quinquennale di destinazione d'uso e di utilizzo dei beni agevolati e la durata del contratto di leasing.

Per quanto detto sopra la polizza dovrà specificare che: "Ove residui un maggiore periodo di tempo tra la data di verifica dell'integrale pagamento dei canoni di locazione ed il termine del vincolo quinquennale di destinazione d'uso dei beni, decorrente dalla data indicata nella dichiarazione di cui all'art. 6 comma 10 del Decreto Ministeriale 527/95, ancorché reso per blocchi di investimento autonomi, la presente polizza garantisce l'ulteriore periodo".

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

(firmato Sappino)